



COMUNE DI CASTELFRANCI (AV)
Piazza Municipio n. 1
TEL. 0827 72971 FAX 0827 72071
Pec: info@pec.comune.castelfranci.av.it

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO COI POTERI DEL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- l'acqua, risorsa essenziale per la vita, deve essere salvaguardata da possibili sprechi, soprattutto durante la stagione estiva;
- le condizioni meteorologiche delle ultime estati fanno ipotizzare un brusco cambiamento dell'attuale stato di approvvigionamento idrico;
- al fine di prevenire situazioni di crisi idrica, si rende necessario, per questo periodo, un uso più attento dell'acqua volto ad evitare ogni possibile spreco e, dunque, un comportamento attento e collaborativo della cittadinanza;

RAVVISATA dunque la necessità di adottare misure finalizzate a governare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso extra-domestico, con l'eccezione dei servizi pubblici di igiene urbana;

VISTO l'art. 98 del D.Lgs 3/4/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni: "Norme in materia ambientale", che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;

VISTI gli art. 7 bis e l'art. 54 del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 21 settembre 2025, salva eventuale proroga, il divieto su tutto il territorio comunale di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'innaffiamento di orti, giardini, lavaggio automezzi e riempimento piscine nella fascia oraria compresa dalle 06:00 alle 22:00;

AVVERTE

che alla violazione del divieto di cui alla presente ordinanza consegue l'applicazione della sanzioni amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

DISPONE INOLTRE

che la presente ordinanza sia resa nota ai cittadini e agli enti interessati mediante pubblicazione all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune ed attraverso ogni altro strumento di informazione ritenuto idoneo per garantire ampia e tempestiva divulgazione;

che all'esecuzione della presente ordinanza è tenuta la Polizia Municipale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Maria Antonietta Cava

